COORDINAMENTO ETICO DEI CAREGIVERS APS

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

Si è costituita con sede in San Giuliano Terme Via Lenin,132 fraz. San Martino Ulmiano il COORDINAMENTO ETICO DEI CAREGIVERS APS che svolge la propria attività ai sensi del c.c. DLGS 117/2017 (cod del III settore e successive modifiche)

Ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

ART. 2 FINALITA'

L'associazione opera a livello territoriale ricercando collaborazione e scambi con le altre attività associative, è apartitica, non prosegue scopi di lucro e opera per la realizzazione di interessi di valenza collettiva nel campo della disabilità.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è un luogo aperto a chiunque cerchi uno spazio di integrazione e interazione tra persone, per crescere ed iniziare un percorso di vita sociale. Le attività proposte nascono dalla discussione dei ragazzi e giovani adulti e si caratterizzano per la collaborazione con organizzazioni di vario genere(sportive, ludiche, didattiche) e con Enti, Università, ASL ,SDS, Regione Toscana, Miur. Tali attività sono finalizzate a comprendere le azioni da mettere in campo per un fattivo sostegno ai ragazzi e giovani adulti e di conseguenza alle loro famiglie per costruire un reale percorso di inclusione e di pari opportunità. Per questi motivi L'associazione è disponibile a fare convenzioni, protocolli di intesa, coprogettazioni con i suddetti enti, per far si che le finalità possano essere messe a sistema e siano una risposta alle richieste del territorio. L'associazione si avvale della collaborazione di educatori , volontari e di studenti che partecipano al progetto di "alternanza scuola lavoro". Il Coordinamento Etico dei Caregivers è un Work in Progress continuo ed ha tre parole di riferimento : COMUNICAZIONE , ACCESSIBILITA', INCLUSIONE. Quindi l'associazione persegue tali finalità con la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati :

1) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

2) formazione universitaria e post universitaria

3) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

5) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art.16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni

6) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile

7) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art.2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'art.1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106

8) agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali a rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 ASSOCIATI

Possono far parte del coordinamento i portatori di handicap in quanto tali e coloro che collaborano all'integrazione e alle attività del portatore di handicap in qualità di soci effettivi; i soci sostenitori; gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze

Le richieste di adesione vanno rivolte alle segreteria mediante domanda scritta e si intendono immediatamente accolte. L'organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Il rinnovo dell'adesione è annuale

Gli associati cessano di appartenere al Coordinamento per recesso volontario

L'appartenenza al Coordinamento ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi.

ART.4 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Esaminare i libri sociali con richiesta scritta al Presidente che provvede entro 7 giorni a dare una risposta;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e ,manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.5 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante

deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.
Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.6 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea
- Consiglio direttivo
- Il Presidente

ART.7 ASSEMBLEA

1) L'assemblea è composta da tutti i soci;
2) Hanno diritto di voto tutti i soci, ed ogni socio ha diritto ad un solo voto
3) Nell'assemblea ogni avente diritto al voto può essere rappresentato mediante delega da un altro socio. Nessun intervenuto può avere più di 3 deleghe;
4) L'assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio
5) L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio o da almeno 1/3 dei Soci effettivi
6) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono pubblicate e, sono valide, in prima convocazione se sono presenti il 50% più uno dei soci effettivi e le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ha inoltre le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associative, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle esclusioni degli associati;

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART.8 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.9 CONSIGLIO DIRETTIVO/DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è composto dal Presidente e da almeno 4 membri eletti dall'Assemblea e restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili per numero 2 mandati.
Rientra nella sfera di competenze dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- Predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati

- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio nomina il Vicepresidente.
Il Consiglio è convocato dal Presidente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.10 BILANCIO

Ogni anno deve essere redatto il bilancio di esercizio con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, deve quindi coincidere con l'anno solare, e può essere consultato da tutti i soggetti aderenti.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.11 RISORSE ECONOMICHE

Il coordinamento trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- Quote associative
- Contributi privati
- Donazioni o lasciti
- Contributi di Enti e di Istituzioni pubbliche o private
- Convenzioni con Enti pubblici o privati
- Attività ex art.6 cod. terzo settore e raccolta fondi ex art.7 cod. terzo settore

ART.12 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART-13 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art.12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.14 LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi in qualsiasi momento previa richiesta al Presidente dell'associazione che adempie entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.16 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborso spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dell'art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART.17 SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART.18 RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
3 mag 2019
Registrato 1058 SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Patrizia MUSCARÀ

IL TECNICO ERARIALE